

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 17 marzo 2023

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 854 del 7 marzo 2023**

**Ordinanza 27 giugno 2022 n. 777. Integrazione delle disposizioni atte a fronteggiare gli aumenti dei prezzi nei cantieri della ricostruzione pubblica**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2023, con l'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Preso atto della particolare situazione di crisi dei mercati, in particolare quello dell'edilizia, nel quale si registrano eccezionali aumenti dei prezzi di alcune materie prime, con la conseguente interruzione dei cantieri a causa della loro antieconomicità.

Visti:

- il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- il decreto legge 27 gennaio 2021, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 27 «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*»;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*»;
- il decreto legge 21 marzo 2022, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*»;
- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2022 n. 91 «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*» ed in particolare l'art. 6 «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*».

Atteso come, da ultimo, con legge 29 dicembre 2022, n. 197 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e*

*bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» siano state introdotte ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici (cfr. art. 1 commi dal 369 al 379) ed in materia di revisione dei prezzi (cfr. art. 1 c. 458).

Dato atto che con propria precedente ordinanza 27 giugno 2022 sono state fornite «*Disposizioni urgenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi nei cantieri della ricostruzione*».

Dato atto inoltre delle richieste di chiarimento pervenute dai Comuni in tema di utilizzo dei ribassi d'asta anche per le lavorazioni eseguite nel 2021.

Considerato che con d.g.r. 28 dicembre 2022, n. XI/7707 Regione Lombardia ha, da ultimo, provveduto ad adottare l'«*Aggiornamento annuale 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*».

Ritenuto conseguentemente di dover aggiornare quanto disposto dall'ordinanza n. 777 del 27 giugno 2022 esclusivamente al fine di allinearne i contenuti con le disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, fermo restando quant'altro ivi previsto.

Raccolto il parere favorevole all'adozione del presente atto espresso dal Comitato Tecnico Scientifico a supporto del Commissario Delegato in seduta del 23 febbraio 2023.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli artt. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, fermo restando quant'altro previsto dall'ordinanza 27 giugno 2022, n. 777, di:

1. al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori finalizzati alla ricostruzione post sisma si applicano le norme novellate con l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 così come aggiornato con l'introduzione delle modifiche normative di cui alla legge 197/2022;

2. al fine di compensare l'aumento dei prezzi per lavorazioni è inoltre possibile utilizzare il ribasso d'asta applicando quanto stabilito dall'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 e s.m.i.

3. il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. il presente atto è trasmesso a tutti gli enti beneficiari di contributi per la ricostruzione pubblica post sisma 2012 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)

Il commissario delegato  
Attilio Fontana